



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-273/18, 10 luglio 2019, ECLI:EU:C:2019:588	SIA «Kuršu zeme» contro Valsts ieņēmumu dienests	VIII	Rinvio pregiudiziale	LV	Ultima istanza	/		<p>Diritto di detrazione come principio fondamentale del sistema comune dell'IVA (v. sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C 101/16, EU:C:2017:775, punto 36).</p> <p>Condizioni per la sussistenza di una pratica abusiva in materia di IVA (v. sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C 419/14, EU:C:2015:832, punto 36).</p>	<p>Diritto di detrazione dell'IVA – Catena di cessioni di beni – Obbligo dell'Autorità tributaria competente di dimostrare l'esistenza di una pratica abusiva.</p>
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario -Imposte indirette: Imposte sul valore aggiunto									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva [IVA] debba essere interpretato nel senso che osta al divieto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto [versata a monte] qualora tale divieto si basi unicamente sul coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel concepire operazioni simulate, ma non venga indicato in che modo dalle specifiche operazioni sia risultato un pregiudizio a danno dell'Erario – per il mancato pagamento dell'IVA o come richiesta indebita di rimborso di detta imposta – rispetto ad una situazione nella quale le operazioni fossero state concepite conformemente alle loro reali circostanze.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che, per negare il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che il soggetto passivo sia entrato in possesso dei beni in oggetto nel deposito di una persona facente parte di tale catena, diversa dalla persona che compare quale fornitore sulla fattura, non è di per sé sufficiente per constatare l'esistenza di una pratica abusiva da parte del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella suddetta catena, essendo l'autorità tributaria competente tenuta a dimostrare l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale di cui abbiano goduto tale soggetto passivo o tali altre persone.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 168, lettera a), della Direttiva IVA. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società lettone e l'Amministrazione finanziaria relativamente al mancato riconoscimento, da parte di quest'ultima, del diritto di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti realizzati presso un'altra società, in quanto tali acquisti, in realtà, non avrebbero avuto luogo.</p> <p>In seguito ad un accertamento, l'Amministrazione finanziaria aveva constatato che tali acquisti erano avvenuti al termine di una catena di operazioni successive tra varie società e, non avendo potuto trovare una spiegazione logica a tale catena, ha considerato, da un lato, che le società intermediarie non avessero, in realtà, esercitato alcuna attività nella realizzazione dell'acquisto dei beni in oggetto e, dall'altro, che la società acquirente lettone non poteva ignorare la natura artificiale della suddetta catena.</p> <p>L'Amministrazione finanziaria ha, pertanto, ritenuto che la società lettone avesse acquistato i beni direttamente dal primo fornitore della catena, avente sede in Lituania, con la conseguenza che tali operazioni dovevano essere qualificate come «acquisti intracomunitari» e che, quindi, era necessario rettificare le dichiarazioni IVA presentate dalla società acquirente.</p> <p>La società lettone ha proposto ricorso, eccependo che erano state soddisfatte tutte le condizioni formali e materiali per poter beneficiare del diritto di detrazione e che essa non aveva, inoltre, motivo di dubitare della società fornitrice e della finalità della realizzazione delle sue operazioni, evidenziando altresì che non aveva ottenuto alcun vantaggio fiscale nell'ambito delle operazioni concluse con la società fornitrice.</p> <p>Poiché le argomentazioni della società non sono state accolte né in primo, né in secondo grado, la società ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria non aveva indicato quale fosse il vantaggio fiscale che essa o le altre società coinvolte nella catena avrebbero ottenuto. Inoltre, anche nel caso in cui avesse acquistato i beni direttamente dal primo fornitore lituano, essa avrebbe avuto diritto a detrarre l'IVA concernente l'acquisto di tali beni in quanto «acquisto intracomunitario».</p> <p>Pertanto, la questione sottoposta dal giudice del rinvio è diretta a stabilire se l'articolo 168, lettera a), della Direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, per il mancato riconoscimento del diritto di detrazione dell'IVA versata a monte, la circostanza che un acquisto di beni sia avvenuto al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra vari soggetti e che la società acquirente sia entrata fisicamente in possesso dei beni nel deposito di una società diversa dal soggetto che ha emesso la fattura, sia di per sé sufficiente a constatare l'esistenza di una pratica abusiva ad opera del soggetto passivo o delle altre persone coinvolte nella catena o se sia necessario dimostrare altresì l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbero beneficiato il suddetto soggetto passivo o le altre persone.</p> <p>La Corte di Giustizia, dopo aver preliminarmente ricordato che il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA e che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, evidenzia che l'accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA richiede la sussistenza di due condizioni: da un lato, che le operazioni, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della Direttiva IVA e della normativa nazionale di trasposizione, abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da tali disposizioni; dall'altro, che, da un insieme di elementi oggettivi, risulti che lo scopo essenziale delle operazioni si limita all'ottenimento di tale vantaggio fiscale.</p> <p>Secondo la Corte di Giustizia, poiché nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria non ha dimostrato l'indebito vantaggio fiscale di cui la società acquirente avrebbe beneficiato, né ha individuato gli eventuali indebiti vantaggi fiscali ottenuti dalle altre società coinvolte nella catena di operazioni successive di vendita dei beni, ne consegue che la sola esistenza di una catena di operazioni ed il</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									